

33-Diritto costituzionale italiano e comparato 2020-2021

Roberto Scarciglia

Università di Trieste
Dipartimento di Scienze politiche e sociali

33- Schema 2 Lezione 27 11 2020

Caso Lopez v. United States (1995)

Il motivo alla base della decisione nella sentenza **Lopez** consisteva nel fatto che la tutela dell'ordine pubblico nei pressi delle scuole non poteva influenzare in modo sostanziale il commercio tra gli Stati.

Viene così introdotto il requisito **dell'influenza «sostanziale»** sul commercio interstatale per consentire a una legge federale di rientrare nella commerce clause.

Segue

Tale principio è poi stato confermato dalla Corte suprema nel 2000 (**United States v. Morrison**, 2000), quando è stata dichiarata incostituzionale una legge federale che puniva fatti di stupro.

A ciò si aggiunga che agli Stati membri è sempre rimasta, in quanto non toccata dagli interventi legislativi federali del New Deal, la competenza in materia civile e penale.

A tale proposito è da segnalare che, a partire dalla fine dell'Ottocento, la necessità di un coordinamento delle legislazioni statali ha portato alla creazione di comuni modelli legislativi, proposti ai Legislativi statali (nel 1952 è stato adottato il modello dello Uniform Commercial Code, poi approvato da quasi tutti gli Stati membri).

Segue

In tal modo, la necessaria **unificazione legislativa** in materia commerciale è avvenuta non per imposizione dello Stato centrale, che non ne avrebbe comunque avuta la competenza, ma per volontaria adesione da parte degli Stati membri.

- La Costituzione americana disciplina all'art. II il **POTERE ESECUTIVO FEDERALE**, senza però accennare in alcun modo a una ripartizione dello stesso tra governo federale e governi degli Stati membri. Il silenzio della Costituzione sul punto è sintomo della **iniziale concezione «duale» del federalismo americano**, secondo la quale l'ordinamento giuridico federale e quello di ciascun singolo Stato operavano in modo del tutto autonomo, ciascuno secondo le sue competenze e con la minore interferenza reciproca.

Segue

Ancora oggi, in effetti, il governo federale americano deve provvedere da sé all'esecuzione delle proprie leggi, secondo un modello diverso, per esempio, da quello tedesco, nel quale i Länder curano, in linea generale, l'esecuzione delle leggi federali.

Dopo il New Deal, questo modello di federalismo si evolve verso una versione «**cooperativa**» in quanto il governo federale, dovendo intervenire in settori economico-sociali sempre vasti, necessita dell'aiuto delle amministrazioni statali per l'esecuzione delle leggi federali di cui non può curare l'attuazione da solo.

Segue

I principali strumenti attraverso i quali il Congresso sollecita la collaborazione degli esecutivi statali sono i **Grants-in-aids**: finanziamenti federali erogati ai singoli Stati per la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che essi contribuiscano in parte con fondi propri e che rispettino indicazioni, a volte assai dettagliate, imposte dal governo federale per la realizzazione dell'opera.

Naturalmente, la facoltà per gli Stati di accettare o meno tali fondi è meramente ipotetica, in quanto il costo politico di rinunciare a un significativo contributo federale sarebbe troppo alto per l'amministrazione statale.

Segue

A volte, però, tali contributi condizionati diventano veri e propri **obblighi** di svolgere determinate funzioni o attività amministrative, senza lasciare neanche la (teorica) facoltà di accettare o meno il finanziamento federale: si hanno così i **Federal mandates**, con i quali la legge federale impone ai governi federali lo svolgimento di determinate attività, in esecuzione della stessa.

Inoltre, i Federal mandates sono quasi sempre onerosi, il che significa che essi comportano **una spesa a carico dello Stato membro**, senza che tale spesa sia stata da esso voluta e regolarmente autorizzata né, tanto meno, rimborsata dal governo federale.

Segue

La reazione degli Stati membri a tale prassi dei Federal mandates ha portato all'approvazione, nel 1995, di una legge federale (**Unfunded Mandates Reform Act**) che vieta la proposizione di leggi federali le quali impongano oneri agli Stati senza dotarli dei corrispondenti mezzi finanziari.

Potere giudiziario

La Costituzione americana disciplina all'art. III il **POTERE GIUDIZIARIO FEDERALE**, prevedendo alla sez. I l'istituzione di una Corte suprema federale e di Corti federali inferiori che potranno essere istituite dal Congresso, il quale le ha in effetti create con il **Judiciary Act del 1789**.

L'art. III attribuisce ai giudici federali giurisdizione su alcune materie, le più importanti delle quali sono le controversie sorte

- A) sulla base della legge federale (**federal question cases**)
- B) e quelle sorte tra cittadini di Stati diversi (**diversity cases**).

Segue

La giurisprudenza della Corte suprema ha però fin da subito stabilito che la **competenza del giudice federale non è mai esclusiva**, ma si sovrappone a quella del giudice statale, a meno che la legge federale disponga diversamente (**Jakson v. Ashton**, 1834)

e che esiste **una presunzione di competenza del giudice statale**, la quale deve essere superata dalla parte che intenda rivolgersi al giudice federale (**Turner v. President, Director and Co. of the bank of North America**, 1799).

Segue

Il quadro che deriva dall'applicazione di queste regole è indicativo di una situazione che vede **una indiscutibile preminenza del giudice statale** su quello federale, il cui intervento assume una caratteristica quasi di residualità.

FA ECCEZIONE a questa regola generale

il settore della **tutela dei diritti costituzionali federali** i quali prevalgono, in attuazione del **XIV** emendamento, sulle diverse norme legislative statali.

In tale ambito, come già esposto in precedenza, il Giudiziario federale ha operato in modo assai incisivo e pervasivo soprattutto nel secondo dopoguerra, durante il **periodo della Corte Warren**, per imporre la tutela dei diritti fondamentali a tutti gli Stati membri.

Segue

A tale periodo di forte interventismo, che spesso comportava pesanti revisioni delle decisioni delle Corti statali da parte della Corte suprema federale, è poi seguita **una fase di maggiore rispetto per le decisioni delle Corti statali**, in base al principio che se una decisione è stata presa anche sulla base del diritto statale, il giudice federale non può sottoporla a revisione (**Michigan v. Long**, 1983).

Segue

Questo orientamento della Corte suprema – e dei giudici federali in genere – verso un maggiore self restraint in materia di diritti ha portato alcuni studiosi ad auspicare, fin dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, una **rivitalizzazione dei giudici statali** – e delle stesse Costituzioni statali – anche in materia di tutela dei diritti fondamentali, secondo le linee di un **Judicial Federalism**, che però, in realtà, ha avuto sinora scarsa realizzazione [COMBA],

lasciando così al **giudiziario federale il predominio in materia di tutela dei diritti fondamentali.**

Il Senato

Il Senato degli Stati Uniti è comunemente inteso come **la Camera degli Stati**, in quanto è formato da **due senatori per ogni Stato** e dunque si suppone **che rappresenti gli interessi dei singoli Stati**, in opposizione agli interessi dello Stato federale nella sua unità, che troverebbero il loro luogo di tutela nella Camera dei rappresentanti.

Tale funzione di difesa degli interessi statali, però, ha sostanzialmente cessato di esistere nel **1913** quando, con l'approvazione del **XVII emendamento**, mutarono le modalità di elezione:

da allora i senatori non sono più nominati dai Legislativi locali (come invece accade, per esempio, per il Bundesrat tedesco) ma sono eletti dal corpo elettorale.

Segue

L'unica differenza che rimane è quella per la quale, appunto, **ogni Stato costituisce un unico collegio elettorale per i due senatori da esso provenienti**, cosicché ciascuna coppia di senatori rappresenta un numero diverso di elettori, a seconda dalla consistenza del corpo elettorale dello Stato di provenienza.

il Senato americano, contrariamente a quanto comunemente affermato e ad alcuni esempi presenti in altri Stati federali, non può essere inteso come rappresentante degli Stati membri, né in senso politico né, tanto meno, in senso giuridico.

Segue

La contrapposizione tra gli interessi dei diversi Stati (o meglio, dei diversi gruppi di Stati) e tra gli interessi degli Stati e quelli dello Stato federale è solo una delle molteplici linee di tensione che influenzano il lavoro del Senato, così come quello della Camera dei rappresentanti, non diversamente dall'appartenenza a diversi partiti o dalla pressione delle lobbies.

Quale diritto le Corti devono applicare nelle ipotesi di *diversity jurisdiction* di cui all'art. 3 Cost.?